

CAMERA DEI DEPUTATI

———— **XVII LEGISLATURA** ————

PROGETTO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati , MARCON Giulio; BOBBA Luigi; SORIAL Girgis Giorgio; GIORGETTI Giancarlo; BALDUZZI Renato; SCOTTO Arturo; RAGOSTA Michele; FAVA Claudio; SBERNA Mario; BOCCADUTRI Sergio; BENI Paolo; GALLI Carlo; PANNARALE Annalisa; DURANTI Donatella; CASO Vincenzo; PAGLIA Giovanni; MELILLA Gianni; LAVAGNO Fabio; VILLAROSA Alessio Mattia; PATRIARCA Edoardo; FRATOIANNI Nicola; BERNARDO Maurizio; CAUSIN Andrea; ZANIN Giorgio; CURRO’ Tommaso; MIGLIORE Gennaro; D’INCA’ Federico; CASTELLI Laura; CARIELLO Francesco; BRUGNEROTTO Marco; PALAZZOTTO Erasmo; DE MENECH Roger; MARZANO Michela; GUERRA Mauro; PIAZZONI Ileana Cathia

Modifiche all’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

—————
10 ottobre 2013

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! L'imposta sulle Transazioni Finanziarie (ITF) è un'imposta (dell'ordine dello 0,05%) su ogni transazione finanziaria. Gli impatti sono trascurabili per chi opera con orizzonti di lungo periodo, mentre diventano tanto più rilevanti quanto più gli obiettivi sono di breve termine. Si tratta di una delle misure più efficaci per frenare la speculazione e per ridurre l'instabilità sui mercati finanziari. Dopo anni di campagne delle reti della società civile, finalmente a inizio 2013 la Commissione europea ha pubblicato una propria bozza di direttiva, che deve ora essere discussa e approvata dalle altre istituzioni europee.

In attesa del percorso europeo, con l'ultima legge di stabilità il Governo Monti ha introdotto una cosiddetta ITF in Italia.

La ITF nasce come strumento per “gettare un granello di sabbia negli ingranaggi della speculazione”, intervenendo a monte per bloccarne gli impatti devastanti. Secondo il governo Monti, al contrario, l'unico obiettivo è sembrato quello di volere racimolare un gettito per dare sollievo ai conti pubblici, agendo unicamente a valle. Si raschia il fondo del barile con nuove imposte per rimediare ai disastri combinati dalla finanza, ma senza provare a contrastarne lo strapotere.

La disposizione introdotta dal Governo Monti introduce un'imposta di bollo, con aliquote differenziate^[1], sulle seguenti operazioni:

- compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- operazioni sugli “strumenti derivati” nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai “Titoli di Stato” emessi da Paesi della UE o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguato.

Una proposta talmente debole che non andrebbe nemmeno chiamata tassa sulle transazioni finanziarie. Non vengono tassati i derivati e non si colpisce il *trading* ad alta frequenza, tanto per fare due esempi. Come dire che si introducono dei limiti di velocità sulle strade, ma si scopre che riguardano le biciclette ma non le automobili, e che l'unico scopo è rimpinguare le casse pubbliche con le multe, non diminuire il numero di incidenti stradali.

Con la disposizione di cui all'articolo 56 del cd. “decreto del fare” (DL n. 69/2013), con una norma inserita *in extremis* e senza troppo clamore all'interno del decreto, il Governo Letta ha rinviato di 3 mesi, rispetto alla precedente scadenza del 16 luglio (data prevista dall'ultima Legge di Stabilità) e cioè al 16 ottobre 2013, la riscossione della tanto chiacchierata *Tobin Tax*, l'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari. Nello specifico la proroga interessa tutte le operazioni regolate a decorrere dal primo marzo 2013 e negoziate dopo il 28 febbraio scorso e gli ordini inviati dal primo marzo 2013 per l'imposta “antispeculazione” che riguarda i sistemi di *trading* ad alta frequenza.

Si ricorda che la *Tobin Tax* scatta in caso di trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia. Entro il 16 luglio, termine fissato dalla Legge di stabilità 2013, gli intermediari avrebbero dovuto corrispondere l'imposta sulle transazioni finanziarie applicando per quest'anno un'aliquota dello 0,22 per cento (per le operazioni *over the counter*) e dello 0,12 (per le operazioni concluse nei mercati regolamentati).

Dietro la proroga dell'ITF c'è il palese vuoto normativo che ha reso la tassa praticamente inapplicabile. Infatti, meno di un mese dall'entrata in vigore dell'ITF (cioè il 16 luglio p.v.), non erano ancora noti criteri e modalità per il versamento dell'imposta che avrebbero dovuto essere contenuti in un'apposita circolare dell'agenzia delle entrate mai emanata e che avrebbe dovuto dare istruzioni anche riguardo le modalità per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali.

A complicare ulteriormente la questione è stato il silenzio normativo circa la Società di gestione Accentrata. Risultano infatti ancora assenti le modalità con le quali gli intermediari, dopo aver raccolto l'ITF per conto dei clienti, possono regolare la transazione con la società di gestione accentrata. Anche in questo caso nessuna indicazione è stata diramata sulle modalità di pagamento, sugli obblighi dichiarativi degli intermediari.

Il 26 luglio 2013, in occasione dell'approvazione da parte dell'Aula della Camera dell'Atto Camera n. 1248-A/R, è stato approvato un Ordine del Giorno sottoscritto da tutti i Capigruppo della Commissione Bilancio che impegnava il Governo a:

”ad aprire un confronto con le Camere in merito alla struttura e al gettito stimato dell'imposta sulle transazioni finanziarie in occasione della presentazione e dell'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza;

qualora siano confermate, in tale sede, le ipotesi che stimano un gettito notevolmente inferiore a quanto valutato in occasione dell'introduzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, a individuare, in maniera condivisa con il Parlamento, una riforma della medesima imposta finalizzata a ridurne l'aliquota allo 0,01 per cento e ampliarne la base imponibile a tutte le operazioni, destinando l'eventuale maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro.”

Per tutte queste ragioni proponiamo di modificare le disposizioni in merito all'Imposta sulle transazioni finanziarie previste dall'articolo 1, comma 491 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disponendo che entro 6 mesi dall'approvazione della proposta di direttiva COM (2013) 71, si adegui la normativa italiana a quella europea, ed in particolare prevedendo l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

Da subito proponiamo che:

- si definisca valore della transazione il valore della singola operazione, e non più il “saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato” – questo per contrastare le operazioni speculative veloci e ripetute;

-

- si applichi anche a tutti i derivati qualsiasi sia il sottostante, anche se fossero titoli di Stato.

Proponiamo che in luogo delle aliquote differenziate con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la Tabella 3 di cui al comma 492, si utilizzi per il calcolo dell'Imposta

l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione per allineare il valore della tassazione alle richieste dei movimenti che hanno animato le campagne sulla "Tobin tax", ed alle ipotesi in discussione nell'Unione europea.

Aggiungiamo poi il comma *499-bis*, il quale esclude dall'imposta introdotta dal governo Monti con l'ultima legge di stabilità (la quale prevede un bollo sul deposito titoli, stabilendo un'imposta minima di 34,20 euro anche per gli investimenti al di sotto dei 1.000 euro) gli investimenti inferiori a tale somma.

Di fatto, con la misura citata, vengono pesantemente penalizzati i piccolissimi risparmiatori, e di conseguenza il mondo cooperativo. Chi acquista poche azioni per partecipare alla vita di un'impresa è costretto a pagare un'imposta in proporzione elevatissima. In pratica l'investimento finanziario viene ridotto alla sola ricerca di un profitto, mentre si penalizzano le esperienze di partecipazione e di democrazia economica e nello specifico il mondo della finanza etica e cooperativa.

Il gettito che deriva dall'imposta di bollo sotto i 1.000 euro è molto basso, e rischia di diventare trascurabile in breve tempo, visto che una tale imposta costringerà moltissimi piccoli azionisti a dismettere le proprie partecipazioni.

Si chiede quindi l'immediata abolizione dell'imposta di bollo sui patrimoni inferiori ai 1.000 euro, come previsto dalla normativa italiana fino a fine 2012 e come richiesto da diversi parlamentari anche in sede di discussione dell'ultima Legge di stabilità.

La misura è più che compensata dalle altre modifiche che introduciamo all'ITF.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 491, primo periodo premettere le parole:* «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» *con le seguenti:* «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», *e sostituire le parole:* «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» *con le seguenti:* « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole “ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la [tabella 3](#) allegata alla presente legge” con le parole “ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione”

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.